

# **TI\_GERICHTE 9.2023.8 vom 28. April 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-04-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2023.8](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2023.8)

FR: TI\_GERICHTE 9.2023.8 du 28 avril 2023

IT: TI\_GERICHTE 9.2023.8 del 28 aprile 2023

## **Regeste**

Tutore nella cerchia della famiglia

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

### **E. 2**

Nella decisione impugnata l'Autorità di prime cure ha respinto le richieste di RE 1. Oltre a rilevare che nel reclamo non sono contestate le qualità del tutore in carica, l'Autorità conferma che è nell'interesse della minore mantenere un tutore esterno alla cerchia familiare. Lo stesso ha dato prova di essere adeguato e di svolgere con competenza e professionalità il mandato attribuitogli, tutelando adeguatamente gli interessi di PI 1.

### **E. 3**

Nel suo reclamo RE 1 ha ribadito la richiesta di essere nominato tutore della nipote PI 1 e, in via subordinata, "tutore congiunto" con \_\_\_\_\_. Rileva di essere la persona idonea in qualità di nonno e di essere in grado di prendere "delle decisioni in modo oggettivo per il bene della minore". Lamenta di non essere mai stato coinvolto dall'Autorità di prime cure, benché al momento della nascita di PI 1 sua figlia fosse ancora minorenne.

### **E. 4**

L'Autorità di protezione nomina un tutore al minorenne che non è sotto autorità parentale (art. 327 a CC). Giusta l'art. 327c cpv. 2 CC sono applicabili per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti (art. 405 segg. CC). Giusta l'art. 400 CC l'autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. La persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che dalle competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità

dal profilo personale e delle competenze si intende un' idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l'adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l'adulte, HÄFELI, N. 10 ad art. 400 CC). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del curatore al fine di determinarne l' idoneità nella fattispecie. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le questioni di conflitto d' interesse per i curatori non possono trovare una risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto dell' insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF 5A\_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3). Diversamente dalle proposte dell' interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell' art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone vicine all' interessato devono essere presi in considerazione unicamente " per quanto possibile " e assumono un' importanza maggiore solo nei casi in cui l' interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection de l'adulte, loc. cit.; CommFam, op. cit., 401 CC n. 2): l' Autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all' interessato (STEINAUER/ FOUNTOLAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, n. 1174 pag. 552). L' autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d' apprezzamento (CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell' art. 380 vCC (REUSSER, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 2).

## **E. 5**

Nel caso in esame, come evidenziato dall' Autorità di prime cure, il reclamo sarebbe anzitutto da considerare irricevibile siccome non sufficientemente motivato. RE 1, che postula di essere nominato tutore o " tutore congiunto " della nipote, non si confronta con le motivazioni alla base della decisione impugnata, ma si limita a rilevare di essere una persona affidabile e onesta, di essersi sempre occupato della famiglia e di sua nipote e che, in qualità di nonno, ritiene di poter svolgere tale ruolo in modo " trasparente ". In sostanza, egli ribadisce genericamente le richieste contenute nella propria istanza.

### **E. 5.1**

In concreto la decisione di nomina del tutore, peraltro cresciuta in giudicato, non è oggetto della presente vertenza. Il reclamante neppure contesta l' idoneità del tutore \_\_\_\_\_.

### **E. 5.2**

La decisione dell' Autorità di protezione che respinge l' istanza di RE 1 chiedente di essere nominato quale tutore o tutore congiunto di PI 1, resiste alle generiche critiche del reclamante e va, in ogni caso, confermata. La necessità che il tutore nominato sia una persona estranea alla cerchia famigliare, così come deciso dall' Autorità di protezione, appare in concreto nell' interesse della minore. La situazione in esame è piuttosto delicata. La minore è ora collocata presso una famiglia affidataria " family " e vede regolarmente entrambi i genitori e le rispettive famiglie. Le fragilità genitoriali e le tensioni famigliari emergono con ogni evidenza dagli atti. Tale circostanza, come pure la necessità di nominare

un tutore “ neutro ” e “ super partes ” è confermata da più parti. La curatrice di rappresentanza ricorda come già in passato era stata nominata tutrice una persona della famiglia, ovvero la nonna materna, che poi era stata sostituita in quanto “ la scelta non aveva avuto esito positivo ” (cfr. osservazioni 22 giugno 2022). Anche il padre PI 3 ha sollevato la questione della “ parzialità ” del reclamante, indicando che sminuirebbe costantemente il ruolo del tutore. In sede d’udienza (cfr. verbale 9 novembre 2022) il tutore \_\_\_\_\_ ha ricordato che “ le conclusioni della perizia sulle capacità genitoriali si esprimevano in merito alla necessità di un tutore esterno alle famiglie biologiche ”. Questo Giudice aveva peraltro già confermato la scelta di un tutore esterno alla famiglia considerandola “la soluzione più idonea a garantire al meglio gli interessi di PI 1 ” (cfr. sentenza CDP 9.2019.211 del 30 giugno 2020).

### **E. 5.3**

In concreto non sono neppure adempiute le condizioni per un adattamento della misura, non essendo in presenza di una “ nuova situazione ” ai sensi dell’art. 313 CC (modifica delle circostanze).

### **E. 5.4**

Tutto quanto considerato il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, va respinto siccome infondato.

### **E. 6**

RE 1 ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Ritenuto la rifusione di adeguate ripetibili, che questo giudice quantifica in fr. 1'000.–, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da PI 3 diviene priva d’oggetto (cfr. STF 2C\_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A\_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6). Le spese dell’attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAm) e vanno poste a carico del reclamante.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.